

Entro il 31 luglio l'invio del modello TR x il rimborso iva del II trimestre

Entro il **prossimo 31 luglio** deve essere presentato il **modello TR** relativo al **II trimestre 2023**.

Dal 1° aprile si ricorda che è necessario utilizzare il "nuovo" modello TR aggiornato dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 14 marzo.

Il modello deve essere presentato dai contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile **superiore a 2.582,28 euro** e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza, ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il **credito IVA infrannuale** può essere richiesto a rimborso:

- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che

hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;

- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un **importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate**, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'art. 19, comma 3, lett. a-bis del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della Legge comunitaria n. 217/2011).

Ai sensi dell'art. 8 del Dpr n. 542/1999, il modello è presentato **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**.

Se i termini cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h del Dl. n. 70/2011).

Periodo di riferimento 2023	Termine di presentazione
I trimestre	2 maggio (il 30 aprile cadeva di domenica)
II trimestre	31 luglio
III trimestre	31 ottobre

Il credito relativo al quarto trimestre può essere chiesto a rimborso o in compensazione esclusivamente **nell'ambito della dichiarazione annuale**.

(MF/ms)